

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI CONGRESSUALI NAZIONALI

Approvato a Roma il 15 giugno 2007 dal Consiglio Nazionale

art. 1

COMPONENTI IL CONGRESSO

- 1) Componenti il Congresso Nazionale sono: i Delegati Provinciali, i Presidenti regionali e i Presidenti provinciali di seguito nominati Congressisti.

art. 2

COMMISSIONE ELETTORALE

- 1) Il Congresso nomina al suo interno la Commissione Elettorale composta da tre congressisti che eleggono tra loro il Presidente e il Segretario.
- 2) La Commissione svolge i compiti di cui all'art. 53 dello Statuto.

art. 3

ELETTORATO PASSIVO

Hanno diritto ad essere votati per essere eletti negli organi nazionali i Congressisti che posseggono i requisiti previsti dagli artt. 6,8 e 51 dello Statuto.

art. 4

COMPOSIZIONE DELLA LISTA

- 1) I Congressisti possono presentare, alla Commissione Elettorale, liste concorrenti.
- 2) La lista deve contenere le candidature riferite a:
 - a. Segretario Generale Nazionale
 - b. Componenti del Consiglio Nazionale in misura minima di 35 e massima di 55 candidati; comunque dovranno contenere 5 surroghe.
 - c. Collegio dei Sindaci Revisori, tre membri effettivi e due membri supplenti
 - d. Collegio Nazionale dei Probiviri , tre membri effettivi e due membri supplenti)
- 3) Le elezioni sono valide anche in presenza di una sola lista ma in tale evenienza dovrà contenere tutti gli organismi da eleggere.

art. 5

FORMAZIONE DELLA LISTA

- 1) Le liste devono contenere, oltre al solo simbolo ANCL ed eventuali scritte identificative, le generalità del candidato, la provincia di appartenenza, nonché la firma di accettazione da parte del candidato stesso, da apporre in presenza del Presidente della Commissione elettorale o di pubblico ufficiale, il quale ne dichiara l'autenticità.

art. 6

SOTTOSCRIZIONE DELLA LISTA

Ciascuna lista per essere valida e concorrere alla competizione elettorale deve essere sottoscritta da non meno di 35 congressisti presentatori.

art. 7
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA

1) Il Congresso fissa il limite di tempo per la presentazione delle liste, che non potrà essere inferiore a due ore.

art. 8
INCOMPATIBILITA'

- 1) Il Candidato non può essere contemporaneamente presentatore di lista.
- 2) Non è consentito essere candidato in più liste.
- 3) Il presentatore non può sottoscrivere più di una lista.

art. 9
PRESENTATORI DI LISTA

I Congressisti, presentatori di lista, sono ammessi a firmare secondo le norme previste dall'art. 5 del presente Regolamento Elettorale.

art. 10
SCHEDE ELETTORALE

- 1) La Commissione Elettorale provvede a numerare le liste presentate, a siglarle e ad apporre l'indicazione del giorno ed ora di presentazione.
- 2) Le liste manterranno la numerazione assegnata nella stampa delle schede elettorali che andranno così predisposte:
 - unica scheda per la elezione del/i candidato/i alla carica di Segretario Generale Nazionale e del Consiglio Nazionale
 - unica scheda per la elezione , del Collegio Nazionale Sindaci Revisori e Collegio Nazionale Probiviri;

art. 11
CONTENUTO SCHEDE ELETTORALE

La scheda elettorale conterrà:

- il simbolo dell'ANCL;
- le liste presentate dal numero e dall'eventuale motto;
- il quadratino da contrassegnare per la preferenza di lista;
- il cognome ed il nome dei candidati di ogni lista in ordine di presentazione con a fianco il relativo quadratino.
- l'indicazione del numero massimo delle preferenze da indicarsi per ogni singola lista che verrà determinato dalla Commissione elettorale, arrotondando alla cifra inferiore il 40% dei candidati di ogni lista

art. 12
MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO

- 1) Per esercitare il diritto di voto il Congressista deve farsi identificare dal seggio elettorale.
- 2) E' ammessa la delega ad altro delegato della propria U.P. Ogni delegato può essere portatore di una sola delega.

- 3) Il presidente regionale ed il presidente provinciale non possono essere portatori di delega e non possono delegare altri in loro vece.
- 4) Il presidente della Unione Provinciale di appartenenza del Congressista, portatore di delega ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, provvede a certificare per iscritto l'avvenuta delega .
- 5) Inoltre sull'elenco dei congressisti aventi il diritto al voto, vengono effettuate, a cura della Commissione Elettorale le opportune annotazioni, affinché sia possibile identificare gli stessi:
- 6) Non hanno diritto al voto iscritti diversi dai congressisti.
- 7) Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto il Congressista portatore di ulteriore delega rappresenta se stesso ed il delegante nella qualità di elettore attivo.
- 8) Il Congressista portatore di delega non può rappresentare il delegante quale Candidato.
- 9) Sulla scheda, l'elettore appone un segno sul quadratino della lista prescelta; quindi esprime un numero massimo di preferenze pari al 40 % dei candidati della lista votata.
- 10) Per l'elezione del Collegio Nazionale Sindaci Revisori e del Collegio Nazionale dei Probiviri, l'elettore esprime un massimo di due preferenze per i componenti effettivi e una preferenza per i componenti supplenti.

art. 13

ATTRIBUZIONE NUMERO CONSIGLIERI

1. Alla lista che risulterà maggioritaria verranno attribuiti quarantaquattro consiglieri, due sindaci revisori e 2 Probiviri.
2. Alle minoranze saranno garantiti undici consiglieri, un sindaco revisore ed un proboviro. Qualora dalla ripartizione proporzionale dei seggi si verificassero dei resti, gli stessi verranno attribuiti alla lista che ha conseguito i valori decimali più vicini alla unità. Ulteriori eventuali seggi saranno attribuiti alla lista che ha ottenuto il minor numero di voti. Nel caso di parità il seggio verrà attribuito per sorteggio.
3. In assenza di liste concorrenti per le elezioni del collegio dei sindaci revisori e o probiviri, risulteranno eletti i candidati dell'unica lista presentata.
4. la sostituzione, per qualsiasi motivo, di un componente del Consiglio Nazionale avverrà nell'ambito della stessa lista nella quale il sostituito è stato eletto.

art. 14

INVALIDITA' DI SCHEDA

L'espressione di un numero di preferenze superiore al massimo previsto determinerà l'invalidità della scheda limitatamente all'attribuzione delle preferenze da attribuire ai componenti l'organismo da eleggere contenente l'irregolarità.

Art 15

VOTO DI LISTA

Il voto di lista vale quale voto al Segretario Generale Nazionale.